

DECISIONE N. 6 CAMPIONATO 2012-2013

La Commissione Giudicante, in relazione alle partite disputate in data 17.2.2013, a scioglimento della riserva di cui alla precedente decisione n. 5, così dispone:

• **INCONTRO AZZURRA NUOTO PRATO / ACQUATICA SAN CASCIANO** (categoria Senior B)

Con riferimento alla partita in oggetto, sono pervenuti alla Commissione Giudicante una serie di documenti.

Nello specifico, trattasi del verbale di gara con allegato un referto medico, una lettera inviata dal Presidente dell'Azzurra Nuoto Prato al Presidente della Lega Nuoto Uisp Toscana e due testimonianze scritte allegata alla medesima lettera.

Prima di entrare nel merito dell'illecito sportivo che ha contraddistinto questa partita, si rende necessario effettuare una premessa sull'ammissibilità e utilità della documentazione pervenuta in aggiunta al verbale di gara e al referto medico.

Per quanto attiene alle dichiarazioni testimoniali, in base al Regolamento Pallanuoto Uisp Toscana, non è dato sapere se queste siano ammissibili o meno (e a quali condizioni), posto che nessuna norma contiene un accenno a questo mezzo di prova.

Nel caso di specie, comunque, il problema non si pone perché, anche a voler, per ipotesi, considerare ammissibili le testimonianze pervenute, queste sarebbero comunque superflue dato che non aggiungono niente di nuovo a quanto riportato sul verbale di gara che contiene, infatti, già di

per sé, un'analitica descrizione dei fatti.

Invece, è sicuramente inammissibile e priva di utilità, ai fini del giudizio della Giudicante, la dichiarazione del Presidente dell'Azzurra Nuoto Prato (diretta al Presidente della Lega Nuoto e comunque pervenuta anche alla Giudicante) con cui viene fornita una propria versione dei fatti e auspicata l'adozione di determinati provvedimenti sanzionatori.

Ciò in quanto, trattasi di una dichiarazione proveniente da un soggetto non imparziale alla quale, pertanto, non può essere riconosciuto alcun valore probatorio in ordine alla ricostruzione dei fatti offerta; né, tanto meno, ai fini dell'individuazione dei provvedimenti sanzionatori da parte della Giudicante, possono assumere rilievo le aspettative della società.

Ciò premesso, dal verbale di gara è emerso che nel corso del terzo tempo di gioco l'incontro veniva interrotto a causa della presenza in acqua di un giocatore dell'Azzurra Nuoto Prato, Andrea Benelli, sanguinante al volto.

Sebbene l'arbitro non avesse direttamente visto quanto accaduto al suddetto giocatore, è stato possibile ugualmente risalire, senza margini di dubbio, a quanto successo ovvero: un giocatore della squadra avversaria, Giovanni Generini, aveva sferrato un pugno in direzione del Benelli, colpendolo al volto e provocandogli gravi ferite, così come documentate dal referto medico allegato al verbale.

I fatti che, a parere della Giudicante, sono rilevanti ai fini del decidere e, quindi, della quantificazione della sanzione della sospensione (già comminata con il precedente provvedimento n. 5) a carico del giocatore Giovanni Generini sono i seguenti:

- il pugno inferto è stato volontario e di notevole intensità, tanto che anche lo stesso Generini necessitava di cure mediche alla mano con cui aveva colpito l'avversario;
- tale episodio è avvenuto al di fuori di un'azione di gioco, tant'è che l'arbitro era concentrato a seguire l'altra parte del campo dove era in corso l'azione di gioco;
- il giocatore Generini ha ammesso subito e spontaneamente la propria responsabilità, scusandosi a più riprese per quanto accaduto e dichiarandosi mortificato per il gesto commesso e per le conseguenze che questo aveva avuto;
- il Generini, in precedenza (almeno fin da quando è stata istituita la Giudicante), non aveva mai commesso infrazioni nell'ambito del campionato Uisp.

Senza ombra di dubbio siamo davanti a una condotta di notevole gravità in quanto contrastante in pieno con lo spirito dello sport e, per di più, lesiva di un diritto fondamentale della persona quale l'integrità fisica.

Oltre alla condotta, nella determinazione della sanzione si deve tener conto delle circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso di specie, sopra enunciate.

Pertanto, in considerazione della gravità della infrazione compiuta, del danno fisico riportato dal giocatore avversario, del comportamento tenuto dal Generini subito dopo la commissione dell'illecito e dell'assenza di precedenti illeciti sportivi commessi da quest'ultimo, precisando quanto già disposto con il precedente provvedimento n. 5, si dispone a carico del medesimo giocatore **Giovanni Generini** (n. 7 dell'Acquatica San Cascia-

no, tessera Uisp 130843172) la sanzione della sospensione dal campionato pallanuoto Uisp fino al **1° marzo 2014**.

Firenze, 26 febbraio 2013

(La Commissione Giudicante)